

COMUNE DI BOCCA SCABELLA

1 - REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA'
E PUBBLICHE AFFISSIONI

Delibera CC n. 2 del

14-2-2003

LEGENDA TITOLI:

- **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**
 - Articolo 1 Oggetto del Regolamento

- **TITOLO II** **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**
 - Articolo 2 : Disciplina generale
 - 3 : Domanda per il rilascio dell' autorizzazione
 - 4 : Allegati alla domanda
 - 5 : Rilascio dell' autorizzazione
 - 6 : Uso dell' autorizzazione
 - 7 : Rinnovo dell' autorizzazione
 - 8 : Revoca dell' autorizzazione

- **TITOLO III** **INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA
DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA
PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO
SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE**
 - Articolo 9 : Tipologia
 - 10: Insegna di esercizio
 - 11: Preinsegna
 - 12: Sorgente luminosa
 - 13: Cartello
 - 14: Striscione, locandina e stendardo
 - 15: Segno orizzontale reclamistico
 - 16: Impianto pubblicitario di servizio
 - 17: Impianto di pubblicità o propaganda
 - 18: Sorgente acustica
 - 19: Pubblicità con veicoli

- **TITOLO IV** **MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI**
 - Articolo 20: Dimensioni
 - 21: Caratteristiche
 - 22: Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

- **TITOLO V** **DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI**
 - Articolo 23: Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o di
interesse storico ed artistico
 - 24: Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori
 - 25: Riduzione del canone
 - 26: Esenzione del canone

□ TITOLO VI TARIFFE

- Articolo 27: Approvazione delle tariffe
- 28: Luogo di installazione
- 29: Installazione permanenti e temporanee
- 30: Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

□ TITOLO VII CANONE

- Articolo 31: Soggetti obbligati al pagamento del canone
- 32: Modalità di applicazione del canone
- 33: Pagamento del canone

□ TITOLO VIII SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 34: Oggetto
- 35: Superficie degli impianti
- 36: Diritto sulle pubbliche affissioni
- 37: Modalità delle pubbliche affissioni
- 38: Riduzione del diritto
- 39: Esenzioni dal diritto
- 40: Regolamento del diritto

□ TITOLO IX SANZIONI

- 41: Sanzioni pecuniarie per la pubblicità
- 42: Interessi
- 43: Sanzioni amministrative

□ TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 44: Autorizzazioni in corso
- 45: Organi competenti
- 46: Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1 - Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
- 2 - Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
- 3 - Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
- 4 - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a - i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
- 5 - Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 2 - Disciplina Generale

- 1 - Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
- 2 - In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959 n. 132, è riservato allo stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile e percettibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
- 3 - Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 36.
- 4 - Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, dagli agenti comunali.
- 5 - Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nell'art. 34 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 3 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

- 1 - Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve fare domanda scritta al Comune.
- 2 - La domanda deve contenere:
 - a - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed ai rispettivi codici fiscali;
 - b - la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - c - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
- 3 - L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.
- 4 - La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 4 Allegati alla domanda

- 1 - La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali, che attraversano il territorio; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
- 2 - Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicati:
 - a - il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
 - b - i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
 - c - le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16-12-1992 n. 495.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1 - Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a - il Comando della Polizia municipale ed il dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b - l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
- 2 - Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Art. 6 - Uso dell'autorizzazione

- 1 - Salvo i casi di cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi;
- 2 - L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
- 3 - allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 7— Rinnovo dell'autorizzazione

1 - Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2 - L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera

raccomandata di messa in stato di mora.

3 - La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

4 - La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 9— Tipologia

1 - Agli effetti del presente regolamento, le tipologie pubblicitarie sono:

- a) -le insegne d' esercizio;
- b) -le preinsegne;
- c) -le sorgenti luminose;
- d) -i cartelli;
- e) -gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f) -i segni orizzontali reclamistici;
- g) -gli impianti pubblicitari di servizio;
- h) -gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i) -le sorgenti acustiche;
- j) -pubblicità con veicoli.

Art. 10 - Insegna di esercizio

1 - Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- Ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs 15/11/93 n. 507, così modificato dall'art. 10, lett. c) della L. 28/12/2001 n. 448, le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 mq sono esenti da canone.

Art. 11 – Preinsegna

1 – Per “preinsegna” si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manifesto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 12 – Sorgente luminosa

1 – Per “sorgente luminosa” s’intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 13 – Cartello

1 – Per “cartello” s’intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Art. 14 – Striscione, locandina e stendardo

1 – Per “striscione”, “locandina” e “stendardo” s’intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 15 – Segno orizzontale reclamistico

1 – Per “segno orizzontale reclamistico” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 16 – Impianto pubblicitario di servizio

1 – Per “impianto pubblicitario di servizio” s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 17 - Impianto di pubblicità o propaganda

1 - Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegne di servizio, né come preinsegne, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Art. 18 - Sorgente acustica

1 - Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

Art. 19 - Pubblicità con veicoli

1 - La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotrannvarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli uso privato".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del DPR. 16 dicembre 1992 n° 495.

TITOLO IV

MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 20 - Dimensioni

1 - Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori a 1 mt. X 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscono oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 21 - Caratteristiche

1 - I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3 - Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentate prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4 - I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5 - Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt. Rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. Rispetto al piano della carreggiata.

Art. 22 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1 - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2 - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt. Dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3 - La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V

DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

1 - Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Art. 24 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

- 1 - La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, ed è sempre vietata durante le festività nazionali e locali.
- 2 - È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 mt. Da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
- 3 - La pubblicità sonora non può accedere il limite massimo di 60 decibel.

Art. 25 - Riduzione del canone

Il canone è ridotto a metà:

- a - per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.

Art. 26 - Esenzione del canone

1 - sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili **sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;**
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché, le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti Pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua lo scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- k) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- l) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, di beneficenza.

TITOLO VI

TARIFFE

Art. 27 - Approvazione delle tariffe

- 1 - Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone.
- 2 - Le tariffe saranno aggiornate annualmente con deliberazione da adottare ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, 5° comma, del D.Lgs 15/11/93 n. 507, come modificato dall'art. 10, 1° comma, lett. a) della L. 28/12/2001 n. 448, entro il 31 marzo di ogni anno e si applicheranno dal 1° gennaio dello stesso anno.
- 3 - La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

Art. 28 - luogo dell'installazione

- 1 - Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, l'applicazione del canone stabilito nel presente regolamento esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di concessione.
- 2 - I mezzi pubblicitari installati su beni pubblici sono soggetti ad una tariffa superiore di un terzo della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni privati.

Art. 29—Installazioni permanenti e temporanee

- 1 -Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
- 2 - Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
- 3 - Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno.

Art. 30— Tariffe per le installazioni permanenti e temporanee

- 1 - Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
- 2 - Il canone per l'installazione temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

TITOLO VII

CANONE

Art. 31 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

- 1 - Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
- 2 - E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3 - Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto

indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 32— Modalità di applicazione del canone

- 1 - Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.
- 2 - Il canone per i mezzi poli facciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
- 3 - Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 4 - Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 5 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6 - Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come mezzo pubblicitario.
- 7 - Sono esenti dal canone le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 mq, ai sensi del precedente art. 10.

Art. 33—Pagamento del canone

- 1 - Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad un anno solare, e vanno pagate entro il 31 marzo.
- 2 - Se il canone annuale supera l'importo di € 2.582, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in 4 trimestralità anticipate.
- 3 - Per le concessioni temporanee il canone va sempre versato al momento del rilascio della autorizzazione.
- 4 - Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 - Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 35 - Superficie degli impianti

Il Comune di _____ con popolazione al 31.12.1991 di n. 1.400 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 (mq. (10) 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 16,8, pari a 24 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Art. 36 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 37 - Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 38 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;

b) per gli annunci mortuari.

Art. 39 – Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni, delle province e degli Enti pubblici territoriali in genere;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- i) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di Enti Pubblici territoriali;
- j) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza.

Art. 40 – Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 33, comma 4.

E' consentito il pagamento diretto all'Ufficio Tributi del Comune dietro rilascio di apposita ricevuta o quietanza.

TITOLO IX

SANZIONI

Art. 41 – Sanzioni pecuniarie per la pubblicità

1 – Per l'omessa presentazione della domanda di installazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone dovuto con un minimo di Euro 51

2 – Per la dichiarazione infedele si applica sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del maggior canone dovuto.

3 – Per l'omesso pagamento del canone o delle singole rate di esso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo versato.

4 – Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Art. 42 – Interessi

1 – Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella

misura del 10% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2 - Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data di pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura di cui al precedente comma.

Art. 43 - Sanzioni Amministrative

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3 - Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103¹ a Euro 1032¹. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4 - Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

6 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine, entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7 - I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Autorizzazioni in corso

1 - Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 1-1-2002 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 7.

Art. 45 – Organi competenti

1 – La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revocche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2 – Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art. 46 – Entrata in vigore

1 – Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

TARIFE DIRITTI DI AFFISSIONE

Tariffa base per ciascun foglio fino 70x100

EURO

- per i primi 10 giorni o frazioni

1.35

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni

0.40

TABELLA ESPLICATIVA PER DURATA DA 1 A 30 GIORNI

da 1 giorno a 10 giorni	da 11 giorni a 15 giorni	da 16 giorni a 20 giorni	da 21 giorni a 25 giorni	da 26 giorni a 30 giorni
1.35	1.75	2.15	2.55	2.95

* RIDUZIONI

- per affissioni Politiche, Sportive, associative,
Enti Pubblici, Mortuari (Art. 20 D. Lgs. 507/93)

50%

* MAGGIORAZIONI

- per commissioni inferiori a 50 fogli (Art. 19.3)

50%

- per formati da 8 a 12 fogli (Art. 19.4)

50%

- per formati oltre i 12 fogli (Art. 19.5)

100%

* DIRITTI D'URGENZA (Art. 22.9)

Euro 25

- per affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere (o entro due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale);

- per affissioni in ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7) o nei giorni festivi (se richiesto) e dovuta una maggiorazione del 10%.

PAGAMENTO: IL PAGAMENTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEVE ESSERE FATTO CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DEL SERVIZIO.

Comune di Classe V		ENRO		
Per tutte le tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento /#		TARIFFA		
		Annuale	Mensile	
1	Non luminosi Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	fino a 1 mq.	10,00	1,00
		da 1 a 5,5 mq.	12,00	1,20
		da 5,5 a 8,5 mq.	17,00	1,70
		oltre 8,5 mq.	23,00	2,30
2	Luminosi Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	fino a 1 mq.	20,00	2,00
		da 1 a 5,5 mq.	24,00	2,40
		da 5,5 a 8,5 mq.	34,00	3,40
		oltre 8,5 mq.	44,00	4,40
3	Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico Per ciascun metro quadrato Per conto proprio Per conto terzi			
			20,00	2,00
			31,00	3,10
IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA				
4	Pubblicità con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	Annuale	Mensile	
		vedi punto n. 1 e 2	vedi punto n. 1 e 2	
5	Pubblicità con veicoli di uso privato Per anno solare o frazione Con portata superiore a 3.000 Kg. Con portata inferiore a 3.000 Kg. Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	senza marchio	con marchio	
		77,00	154,00	
		57,00	114,00	
		26,00	52,00	
6	Pubblicità con striscioni attraversanti Strade o Piazze Per ciascun metro quadrato	Per 15 gg.	Per ogni fraz. Succ.	
		9,00	9,00	
7	Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie	3,00	Per ogni fraz. succ. di mese	
			1,5	
8	Pubblicità con aeromobili Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità		57,00	
9	Pubblicità con palloni frenati Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità		26,00	
10	Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione		3,00	
11	Pubblicità sonora Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione		7,00	

(* Sono esenti dal canone le insegne d'esercizio di superficie complessive fino a 5 mq.